

REGOLAMENTO (CE) N. 2650/95 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1995

relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 1996 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2452/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2454/95 della Commissione⁽³⁾, ha avviato la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti nel 1996, nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT;

considerando che le domande di titoli provvisori presentate conformemente al regolamento (CE) n. 2454/95 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili; che, di conseguenza, è opportuno procedere all'attribuzione eliminando, per alcuni gruppi di prodotti contemplati dal contingente americano, le domande degli operatori che non abbiano esportato in precedenza quantitativi dello stesso gruppo di prodotti negli Stati Uniti e fissando coef-

ficienti di assegnazione da applicare a tutti i gruppi di prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2454/95 per i gruppi di prodotti contemplati dal contingente americano, figuranti in allegato, sono accettate limitatamente ai coefficienti di attribuzione indicati.

Tuttavia, per i gruppi di cui alle note 17, 20, 21 e 25 dell'allegato, sono respinte le domande che indicano che nel triennio precedente non è stata effettuata alcuna esportazione dei prodotti richiesti a destinazione degli Stati Uniti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 252 del 20. 10. 1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 252 del 20. 10. 1995, pag. 16.